

PROTOCOLLO D'INTESA

**L'APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE
PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE,
MASTER DI I E II LIVELLO, DOTTORATO DI RICERCA A NORMA DELL'ART. 5 DEL
D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167 E S.M.I.**

TRA

la Regione Lazio

E

le Università: l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", l'Università degli Studi Roma Tre, l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, l'Università degli Studi della Tuscia, la Libera Università Maria SS. Assunta, la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli", l'Università Campus Bio-Medico di Roma, l'Università degli Studi internazionali di Roma, l'Università Cattolica del Sacro Cuore e l'Università Europea di Roma

E

le Associazioni Sindacali: CGIL Roma e Lazio, CISL Lazio, UIL di Roma e del Lazio e UGLUR Lazio

E

le Associazioni Datoriali: Unindustria Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma-Frosinone-Latina-Rieti-Viterbo, Federlazio, Legacoop Lazio, Confcooperative Lazio, Confcommercio Imprese per l'Italia Lazio, Confesercenti Lazio, Confartigianato Imprese Lazio, CNA Roma e Lazio, Confetra - Associazione Regionale del Lazio - ALAS, CISAL, Confapi Lazio, AGCI Lazio, Casartigiani Lazio e ABI

di seguito denominate "Parti".

VISTO

- la legge 3 luglio 1998, n. 210 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo" e s.m.i.;
- la legge 14 gennaio 1999, n. 4 "Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole";

[Handwritten signatures and initials in blue and red ink, including names like 'AS', 'R', 'PUB', '1', 'CF', 'FO', 'RUB']

- la legge 17 maggio 1999, n. 144 "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali";
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247" e s.m.i.;
- la legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con legge 8 novembre 2013, n. 128 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";
- il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" e s.m.i.;
- il decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- il decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
- l'accordo Stato-Regioni e Province autonome adottato il 19 aprile 2012 per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

PREMESSO CHE

- a norma del presente atto s'intende per:
 - **"Intesa"** il presente protocollo d'intesa;
 - **"T.U."** il d.lgs. n. 167/2011 e s.m.i.;
 - **"Apprendistato di alta formazione"** il contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione compresi i dottorati di ricerca;
 - **"PFI"** il Piano Formativo Individuale di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) del T.U.;
 - **"CFU"** Crediti Formativi Universitari di cui all'art. 5 d.m. n. 509/1999 e s.m.i.;
 - **"Master"** master rilasciati dalle università al termine di "corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente" di I e di II livello a norma del d.m. n. 509/1999 e del d.m. n. 270/2004 e attivati secondo le modalità di cui all'art. 1, co. 15 della l. n. 4/1999;
 - **"Corsi di studio"** i corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, Master di I e II livello, dottorato di ricerca;
 - **"Dipartimento"** il dipartimento universitario presso il quale sono incardinati i Corsi di studio;
- l'art. 5, co. 1, T.U. prevede che possano essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 69 l. n. 144/1999, nonché





















- gli artt. 8 e 8 bis del d.l. n. 104/2013, convertito con l. n. 128/2013, anche allo scopo di realizzare le azioni previste dal Programma Garanzia per i giovani, potenziano il ruolo dell'orientamento nell'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e nel biennio finale delle scuole secondarie di secondo grado allo scopo di facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti anche attraverso esperienze di alternanza scuola lavoro;

CONSIDERATO CHE

La Regione Lazio:

– ritiene l'apprendistato lo strumento privilegiato per realizzare l'alternanza scuola lavoro e intende utilizzare l'istituto per:

- valorizzare il potenziale educativo e formativo del lavoro anche per l'acquisizione di titoli di studio di livello secondario e terziario attraverso intese/accordi con le istituzioni educative e formative preposte;
- favorire l'ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro dei giovani con una gamma di interventi volti allo sviluppo delle competenze in linea con le esigenze espresse dalle imprese e dal sistema economico;
- favorire l'ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro dei giovani laureati, dei dottori di ricerca in raccordo con il sistema dell'Alta formazione, degli organismi di ricerca, delle imprese;
- stimolare l'occupazione giovanile poiché in grado di fornire alle imprese competenze di elevato livello di specializzazione e rafforzare le competenze professionali dei giovani nell'ottica dell'occupabilità;

intende, con un programma di interventi per il lavoro e per lo sviluppo delle competenze dei giovani, promuovere la diffusione del contratto di Apprendistato di alta formazione e ricerca attraverso un lavoro congiunto con le università, gli istituti tecnici e professionali, le altre istituzioni formative o di ricerca e le Parti sociali al fine di:

- favorire la formazione e la specializzazione dei giovani (diplomati, laureandi, laureati, dottorandi) per rispondere alle esigenze di competenze elevate da parte delle imprese;
- sostenere lo sviluppo delle imprese nei settori strategici;

TUTTO CIÒ PREMESSO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. L'Intesa definisce la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato, per i soli profili che attengono alla formazione, per il conseguimento dei seguenti titoli di studio e dell'alta formazione:

- a) laurea;
- b) laurea magistrale;

[Area containing numerous handwritten signatures and initials in blue and black ink, including names like 'le', 'CF', 'M', 'PA', 'PUB', and a small number '4' written below a signature.]

- c) laurea magistrale a ciclo unico;
- d) Master di I e II livello;
- e) dottorato di ricerca.

2. I titoli di cui al co. 1 conseguibili attraverso l'Apprendistato di alta formazione sono quelli inclusi nell'offerta didattica/formativa delle università.

Art. 2 - Soggetti destinatari e durata del periodo di Apprendistato di alta formazione

1. Possono essere assunti con contratto di Apprendistato di alta formazione i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, a Master di I e II livello e al dottorato di ricerca.

2. La durata del periodo di Apprendistato di alta formazione è definita in relazione alla durata prevista dall'ordinamento universitario dei Corsi di studio per il conseguimento dei titoli di cui all'art. 1 e non può comunque eccedere di 12 mesi la normale durata dei Corsi di studio, fermo restando quanto previsto dai successivi artt. 3, 4 e 5.

3. La durata del periodo di Apprendistato di alta formazione deve risultare per iscritto dal contratto di apprendistato a norma dell'art. 6 ed è stabilita dalle parti, d'intesa con il Dipartimento ove è incardinato il Corso universitario.

4. La durata del periodo di apprendistato di cui al co. 2 può essere ridotta in caso di riconoscimento di CFU maturati a seguito di esperienze formative o professionali precedenti al contratto di Apprendistato di alta formazione.

5. Un'eventuale proroga del periodo di apprendistato può essere convenuta per una sola volta dalle parti del rapporto di lavoro d'intesa con il Dipartimento e ha una durata massima di 12 mesi.

6. Il periodo di apprendistato termina alla data prevista dal contratto di apprendistato a norma dei precedenti co. 2, 3 e 5 ovvero con il conseguimento del titolo di cui all'art. 1 se intervenuto anticipatamente rispetto alla durata contrattualmente convenuta.

Art. 3 – Laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico

1. La durata massima del periodo di Apprendistato di alta formazione per il conseguimento della laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, è pari a 48 mesi in relazione al numero dei CFU già acquisiti nel percorso universitario ovvero riconosciuti sulla base di altre esperienze formative e/o professionali.

2. L'Apprendistato di alta formazione per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico cui all'art. 1, co. 1, lett. c) della presente Intesa è rivolto a studenti universitari che abbiano maturato almeno 120 CFU.

3. Le università si impegnano a rendere compatibile la frequenza dei corsi da parte degli studenti apprendisti:

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink are scattered throughout the page, particularly on the right side and at the bottom.]

- a) formulando un'articolazione della didattica che tenga conto delle esigenze produttive delle imprese;
- b) definendo una progettazione formativa che valorizzi al massimo le competenze acquisibili attraverso i processi di lavoro.

4. Le imprese si impegnano a garantire la partecipazione dell'apprendista alla formazione accademica secondo quanto previsto dal PFI. Il PFI definisce il numero di ore di formazione accademica e aziendale tra loro integrate. L'obbligo formativo è di 240 ore annue complessive retribuite dall'impresa, di cui almeno 90 ore di attività accademiche svolte dall'apprendista.

Art. 4 - Master universitari di I e II livello

1. L'Apprendistato di alta formazione per il conseguimento dei titoli di cui all'art. 1, co. 1, lett. d) può essere attivato per i Master:

- a) già presenti nell'ambito dell'offerta formativa dell'università;
- b) progettati dalle università sulla base di specifiche esigenze espresse da un'impresa o da un gruppo di imprese.

2. La durata massima del periodo di Apprendistato di alta formazione per il conseguimento di Master di I e II livello è pari a 24 mesi.

3. I percorsi formativi devono essere caratterizzati dall'adozione di una metodologia basata su una forte integrazione fra percorso realizzato in impresa e percorso realizzato all'interno dell'università.

4. Le imprese si impegnano a garantire la partecipazione dell'apprendista alla formazione accademica secondo quanto previsto dal PFI. Il PFI definisce il numero di ore di formazione accademica e aziendale tra loro integrate. Il numero minimo di ore annue di formazione accademica retribuite dall'impresa è pari a 100.

Art. 5 - Dottorato di ricerca

1. Le università, in collaborazione con le imprese, individuano i dottorati di ricerca e il numero di posti riservati per l'Apprendistato di alta formazione attraverso procedure di evidenza pubblica.

2. Possono essere assunti con Apprendistato di alta formazione i laureati risultati idonei in esito ai bandi di selezione previsti dall'università. Possono, altresì, essere assunti con Apprendistato di alta formazione giovani già iscritti ai dottorati di ricerca purché entro il limite dell'età di cui all'art. 2, co. 1.

3. La durata massima del periodo di Apprendistato di alta formazione per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca è pari a 48 mesi.

4. L'università, in collaborazione con l'impresa, definisce il progetto di ricerca da realizzarsi attraverso la frequenza di attività didattiche e formative come la partecipazione a cicli di seminari, attività di laboratorio, periodi all'estero, ecc.

3. La funzione di tutor/referente aziendale è demandata ai singoli CCNL e deve essere svolta da personale qualificato in possesso di adeguate competenze in relazione al titolo che deve conseguire l'apprendista.

Art. 8 - Conseguimento del titolo e certificazione dei crediti/competenze

1. I titoli di cui all'art. 1, co. 1 della presente Intesa si conseguono a seguito dell'esito positivo delle prove finali di accertamento delle competenze acquisite verificate secondo le modalità previste dalle disposizioni normative e dalle disposizioni dei rispettivi ordinamenti universitari.

2. Qualora l'apprendista non completi il percorso formativo per interruzione del rapporto di lavoro ovvero non consegua il titolo previsto, l'università certifica i crediti formativi eventualmente conseguiti. Le competenze eventualmente acquisite possono essere oggetto di certificazione ai sensi dell'art. 6, co. 4 del T.U.

3. Il datore di lavoro registra la formazione effettuata dall'apprendista sul libretto formativo del cittadino o sui documenti equipollenti previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 9 - Disciplina applicabile al rapporto di lavoro dell'apprendista, incentivi economici e normativi, disciplina previdenziale

1. Per quanto non previsto dalla presente Intesa, al rapporto di lavoro dell'apprendista si applica la disciplina del T.U. e le relative disposizioni del CCNL di categoria.

2. L'inquadramento dell'apprendista avviene secondo quanto previsto dai CCNL di categoria, in mancanza di disciplina specifica per l'Apprendistato di alta formazione si applica la disciplina del CCNL di categoria per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere di cui all'art. 4 del T.U., tenendo conto, con i conseguenti riproporzionamenti, della durata del contratto di apprendistato.

3. Per il trattamento economico in mancanza di disciplina specifica per l'Apprendistato di alta formazione si applica la disciplina del CCNL di categoria relativa all'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere di cui all'art. 4 del T.U.

Art. 10 - Azioni di sistema

1. Allo scopo di sostenere le finalità della presente Intesa la Regione realizza:

- a) attività di monitoraggio periodico al fine di migliorare l'efficacia delle azioni previste con successivo atto di regolamentazione;
- b) azioni di informazione volte a promuovere le iniziative della presente Intesa presso gli istituti scolastici di secondo grado, le università, gli istituti tecnici e professionali, le altre istituzioni formative o di ricerca, le imprese, le associazioni di categoria e i diversi soggetti del mercato del lavoro regionale.

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including 'R', 'AD', 'R', 'R', 'R', 'R']

[Handwritten signature in black ink]

[Handwritten signature in black ink]

[Large collection of handwritten signatures and initials in various colors (black, blue, red) at the bottom of the page]

Art. 11 - Disposizioni finali

1. La presente Intesa entra in vigore dalla data della stipula.
2. La presente Intesa potrà essere modificata o integrata, sia nelle procedure sia nel contenuto, al fine di adeguarla alle innovazioni legislative che nel frattempo dovessero intervenire in materia di apprendistato.
3. Sono fatti salvi i contratti di apprendistato stipulati alla data della sottoscrizione del presente atto sulla base di Convenzioni stipulate a norma dell'art. 5, co. 3 del T.U. e dell'art. 50, co. 3 del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i.
4. Sono fatti salvi, altresì, i contratti di apprendistato stipulati fino al 31 dicembre 2016 sulla base della convenzione del 1° agosto 2013 firmata presso la Regione Lazio tra le università di Roma Tre e di Cassino e Unindustria - CGIL di Roma e del Lazio, CISL Roma, Rieti e Lazio, UIL di Roma e del Lazio.
5. All'Intesa potranno aderire altre università interessate a promuovere l'Apprendistato di alta formazione.

Roma, 15 gennaio 2014

Letto e sottoscritto

Regione Lazio
Presidente Nicola Zingaretti

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Delegato Federico Masini

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
 Rettore Giuseppe Novelli


Università degli Studi Roma Tre
Delegato Silvia Ciucciiovino

Università degli Studi di Roma "Foro Italico"
Delegato Gennaro Terracciano


Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
 Rettore **Ciro Attaianese**




Università degli Studi della Tuscia
 Delegato **Anna Maria Fausto**




Libera Università Maria SS. Assunta
 Delegato **Francesco Bonini**




Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli"
 Delegato **Roberto Pessi**




Università Campus Bio-Medico di Roma
 Delegato **Eugenio Guglielmelli**



Università degli Studi Internazionali di Roma
 Delegato **Pierluigi Belvisi**




Università Cattolica del Sacro Cuore
 Delegato **Gualtiero Ricciardi**



Università Europea di Roma
 Delegato **Felice Testa**




CGIL Roma e Lazio
 Segretario Generale **Claudio Di Berardino**




CISL Lazio
 Segretario Regionale **Paolo Rigucci**




UIL di Roma e del Lazio
 Segretario Regionale **Agostino Calcagno**




UGL UR Lazio
 Segretario Regionale **Daniela Ballico**



Unindustria Unione degli Industriali e delle Imprese RM- FR-LT-RI-VT
 Vice Presidente **Angelo Camilli**



Federlazio
 Delegato **Andrea D'Alessio**



Legacoop Lazio
Delegato Andrea Bottiglieri

Confcooperative Lazio
Delegato Pasqualino Rossi
GIUSEPPE SPARUCCI

Confcommercio Imprese per l'Italia Lazio
Delegato Arnaldo Fiorenzoni

Confesercenti Lazio
Presidente Alberta Parissi

Confartigianato Imprese Lazio
Delegato Ilaria Del Casale

CNA Roma e Lazio
Presidente Danilo Martorelli

Confetra – Associazione Regionale del Lazio - ALAS
Segretario Generale Francesco Damato

CISAL
Delegato Luca Gaburro

Confapi Lazio
Presidente Vincenzo Elifani

AGCI Lazio
Presidente Marino Ianni

Casartigiani Lazio
Delegato Angelo Fornari

ABI
Delegato Giancarlo Durante